AREA AMBIENTE, PARCHI, RISORSE IDRICHE E TUTELA DELLA FAUNA SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, PIANIFICAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

ALLEGATO C

Progetto: Impianto di selezione dei RU con digestione anaerobica della frazione organica ed annessa discarica di servizio Comune: Druento (TO) - loc. Commenda

> Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13 Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

PROPONENTE: C.I.D.I.U. Collegno

- 1. L'impianto deve essere realizzato secondo le specifiche progettuali indicati negli atti allegati alla domanda, comprese le integrazioni progettuali, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento.
- 2. Si prescrive che sia comunicata alla Provincia di Torino la data di inizio dei lavori di costruzione dell'impianto e la data di ultimazione, con un anticipo di almeno 10 giorni.
- 3. Il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dovranno essere certificate con verbali di regolare esecuzione o di collaudo con esito positivo, ove necessario in corso d'opera, secondo le vigenti disposizioni legislative, redatti da tecnici laureati iscritti ad ordine professionale competente. In particolare detti collaudi dovranno contemplare anche le modalità di esecuzione delle opere di impermeabilizzazione delle strutture realizzate. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata resta subordinato alla presentazione della suddetta certificazione che dovrà essere trasmessa all'Area Ambiente della Provincia di Torino **entro 30 giorni** dalla data di effettuazione.
- 4. È fatto assoluto divieto di abbruciamento di qualsiasi tipologia di rifiuto anche se prodotto dall'attività dell'impianto.
- 5. Il C.I.D.I.U. dovrà comunicare all'A.R.P.A. Dipartimento di Torino ed a questa Provincia Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, la data di inizio delle attività ed ogni atto autorizzatorio successivo al presente provvedimento, almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto.
- 6. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
- 7. Tutto il perimetro dell'area autorizzata deve essere adeguatamente recintato per un'altezza non inferiore a 2 m e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne o in caso di assenza del personale di sorveglianza, allo scopo di impedire l'accesso sia ai non addetti sia agli animali randagi.
- 8. All'ingresso dell'impianto deve essere posto un cartello di adeguate dimensioni nel quale viene indicato il tipo di impianto, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono cui fare riferimento per eventuali emergenze, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato.
- 9. Il CIDIU deve sempre garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini all'impianto; a tale riguardo deve essere realizzata una barriera verde lungo il perimetro dell'impianto ad isolamento visivo, acustico con funzione frangivento e filtro per eventuali odori, così come previsto negli elaborati progettuali per quanto non in contrasto con il presente provvedimento.
- 10. Le tipologie per le quali il CIDIU è autorizzato a svolgere l'attività di trattamento dei rifiuti autorizzata con il presente provvedimento sono i seguenti:

CODICI CER RIFIUTI AMMESSI NELL'IMPIANTO

- 20 00 00 Rifiuti urbani inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
- 20 01 00 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)
- 20 01 01 carta e cartone
- 20.01.02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- 20 01 39 plastica

- 20.01.40 metallo
- 20 02 00 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 00 altri rifiuti urbani
- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 11. La potenzialità massima di trattamento è pari a 75.000 t/a di rifiuti urbani e 10.585 t/a di frazione organica derivante dalla raccolta differenziata (FORSU).
- 12. Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; deve essere evitata la formazione di areosol e la generazione di odori sgradevoli. Dovrà essere effettuata periodicamente la disinfezione delle aree destinate a stoccaggio ed al pretrattamento dei rifiuti ad eccezione delle zone esclusivamente interessate dalla movimentazione e/o triturazione dei materiali lignocellulosici.
- 13. Lo stoccaggio dei rifiuti prima del trattamento deve essere condotto secondo le specifiche progettuali e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione progettuale, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento. In particolare si prescrive quanto segue:
 - a) il periodo di stoccaggio dei rifiuti altamente putrescibili deve essere ridotto il più possibile e non deve superare, a regime, i 3 giorni;
 - b) i rifiuti ligneocellulosici potranno essere stoccati per periodi più lunghi e comunque non superiori ad 1 anno;
 - c) il CIDIU dovrà sospendere il ritiro dei rifiuti una volta raggiunta la capacità massima di deposito autorizzata di cui al precedente punto);
- 14. La presente autorizzazione, durante lo svolgimento dell'attività, dovrà essere sempre custodita, anche in copia, presso il centro operativo di cui all'oggetto.
- 15. Lo stoccaggio dei prodotti all'aperto potrà avvenire solo ed esclusivamente al di sotto di una tettoia.
- 16. I nastri trasportatori ed i container esterni ai fabbricati dovranno essere provvisti di idonea copertura.
- 17. Per quanto riguarda il processo di digestione anaerobica devono essere rispettate le seguenti indicazioni:
 - a) il materiale in trasformazione deve permanere per almeno 20 giorni in un range di temperatura pari a 37-40 °C in tutta la massa, come previsto dal tipo di processo scelto; l'effettiva temperatura mantenibile dal processo di digestione dovrà comunque essere verificata in fase di collaudo e comunicata nell'ambito della trasmissione della documentazione di cui al punto 3;
 - b) almeno con cadenza settimanale devono essere monitorati gli andamenti dei seguenti parametri: pH, Solidi Totali, Solidi Volatili, Acidi Grassi Volatili, rapporto C/N (carbonio azoto), e N/P (azoto fosforo) nella miscela in digestione e digerita, tenore di metano e idrogeno solforato nel biogas prodotto; Dette determinazioni devono essere registrate e tenute a disposizione degli enti di controllo per almeno un anno dalla data di rilevazione;

- c) entro 60 giorni dalla data di avvio dell'impianto e successivamente con cadenza trimestrale siano condotte le seguenti determinazioni analitiche minime:
 - **BIOGAS:**
 - P.C.I. sul tal quale
 - CH_4
 - H₂S
 - CDR:
 - P.C.I. sul tale quale
 - Umidità in massa
 - Cl in massa
 - ceneri sul secco (in massa)
 - Pb (volatile) sul secco in massa
 - Cr sul secco in massa
 - Cu (composti solubili) sul secco in massa
 - Mn sul secco in massa
 - Ni sul secco in massa
 - As sul secco in massa
 - Cd+Hg sul secco in massa
 - **DIGESTATO:**
 - рH
 - granulometria,
 - umidità in massa
 - materiali inerti (su sostanza secca)
 - vetro (su sostanza secca)
 - plastica (su sostanza secca)
 - materiali ferrosi (su sostanza secca)
 - sostanza organica (su sostanza secca)
 - rapporto C/N
 - azoto totale (su sostanza secca)
 - fosforo totale (su sostanza secca)
 - potassio totale (su sostanza secca)
 - cloruri (su sostanza secca)
 - solfati (su sostanza secca)
 - Ar (su sostanza secca)
 - Cd (su sostanza secca)
 - Cr III (su sostanza secca)
 - Cr VI (su sostanza secca)
 - Hg (su sostanza secca)
 - Ni (su sostanza secca)
 - Pb (su sostanza secca)
 - Cu (su sostanza secca)
 - Zn (su sostanza secca)
 - coliformi fecali (MPN su sostanza secca)
 - streptococchi (MPN su sostanza secca)
 - grado di umificazione
 - indice di mineralizzazione dell'azoto
 - indice di respirazione (mg O₂/Kg SV/h)

- indice di germinazione.
- 18. In particolare si prescrive che siano caratterizzati indipendentemente il biogas ed il digestato provenienti dalla frazione organica pulita da quelli derivanti dalla frazione organica sporca.
- 19. I dati rilevati, accompagnati dall'indicazione delle metodiche di campionamento ed analisi, dovranno essere trasmesse al servizio Gestione rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino e all'ARPA Dipartimento provinciale di Torino, insieme ad una relazione consuntiva delle tipologie e dei quantitativi di rifiuti trattati, dei quantitativi di biogas, percolato, digestato e CDR complessivamente prodotti fino alla data di effettuazione delle analisi.
- 20. L'esercizio, la manutenzione degli impianti di aspirazione e di abbattimento degli effluenti gassosi provenienti dall'impianto devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati con la presente autorizzazione.
- 21. Il trattamento di compostaggio deve rispettare le seguenti indicazioni:
 - a) occorre assicurare la stabilizzazione della sostanza organica in modo tale da ottenere un prodotto a lenta mineralizzazione; occorre altresì garantire l'igienizzazione dei rifiuti trattati, ovvero l'assenza nel compost di microrganismi patogeni per l'uomo, gli animali o le colture agrarie;
 - b) la conduzione del ciclo di compostaggio deve avvenire nel rispetto degli elaborati progettuali nonché degli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta in occasione dell'istanza di autorizzazione, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;
 - c) durante tutto il processo di compostaggio è necessario che il contenuto di umidità sia compreso tra il 30% ed il 70% espresso sulla sostanza tal quale;
 - d) nel corso del processo devono essere effettuati dei controlli di processo finalizzati alla conduzione ottimale dello stesso; in particolare:
 - i. devono essere eseguiti con frequenza settimanale gli andamenti della temperatura e dell'umidità;
 - ii. devono essere con cadenza mensile controllati il pH ed il contenuto di sostanza organica;
 - iii. devono essere garantiti i controlli della temperatura nella massa al fine di determinare i tempi e le modalità di aerazione durante il processo;
 - e) è ammissibile l'utilizzo agricolo del compost purché rientri nei limiti stabiliti dalla L. 748/84 e s.m.i. per l'ammendante compostato misto;
 - i limiti di riferimento per il compost che non rispetta i limiti imposti dalla Legge 748/84, sono quelli contenuti all'interno della Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; il suo smaltimento in agricoltura è peraltro subordinato al rilascio di specifica autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22/97;
 - g) per ogni partita omogenea di prodotto derivante dal trattamento deve essere effettuata un'analisi per la verifica dei limiti di accettabilità, con un minimo di 4 analisi l'anno. Le analisi dovranno riguardare almeno i parametri descritti nell'allegato 1C della L. 748/1984 e s.m.i.. I risultati di tali analisi dovranno essere trasmessi una volta l'anno al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Torino:
 - h) ai fini dell'utilizzo in agricoltura il CIDIU deve produrre, per ogni singola partita di compost, una dichiarazione di idoneità all'uso agricolo, con la quale si certifichino, le caratteristiche chimico-fisiche-biologiche dei prodotti sulla base dei limiti prescritti. Tale

- dichiarazione deve essere rilasciata all'utilizzatore dei prodotti e deve sempre accompagnare i prodotti stessi ai fini del loro utilizzo.
- 22. Dovrà essere predisposto, qualora non presente in progetto un sistema di monitoraggio delle acque sotterranee costituito da almeno 4 piezometri di cui 1 a monte e tre a valle.
- 23. Fatte salve le previsioni progettuali approvate le operazioni di movimentazione, immagazzinamento e trattamento devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività esercitata; in particolare si prescrive la completa impermeabilizzazione delle aree interne al perimetro aziendale ove avvengono lo stoccaggio, il transito e la movimentazione (ivi comprese le zone di transito dei mezzi per raggiungere gli stoccaggi autorizzati); tali aree devono altresì essere provviste di cordoli di contenimento o altri sistemi equivalenti e possedere caditoie collegate con vasche stagne di raccolta dimensionate sulle acque di prima pioggia. Agli effetti del presente atto sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuiti sull'intera superficie scolante servita. Ai fini del calcolo delle portate, si assume che tale valore si verifichi in 15 minuti. I coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari a 1 per le superfici di cui sopra.
- 24. L'analisi e lo scarico delle acque di prima pioggia dovrà essere effettuato per eventi meteorici che si succedono a distanza, l'uno dall'altro, non inferiore a 48 ore; pertanto la vasca di prima pioggia dovrà essere mantenuta normalmente vuota ed in condizioni di efficienza.
- 25. Eventuali colaticci provenienti dal materiale in stoccaggio e/o trattamento dovranno essere opportunamente raccolti nell'apposita vasca percolati descritta nella documentazione allegata all'istanza; la vasca percolati deve essere periodicamente svuotata degli effluenti liquidi in essa convogliati: tali effluenti possono essere ricircolati sui cumuli di compostaggio, ovvero avviati ad impianti di smaltimento o scaricati in fognatura, previa procedura di accettabilità analoga a quella prevista in progetto per le acque provenienti dalle strade.
- 26. Fatto salvo quanto già prescritto al precedente punto, nel loro complesso i sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche e dei percolati devono essere correttamente gestiti e mantenuti in esercizio secondo le specifiche progettuali e gli intendimenti gestionali descritti nell'istanza di autorizzazione.
- 27. Dovranno essere effettuati ogni due anni i collaudi di tenuta idraulica di tutte le strutture di contenimento, dei bacini, dei serbatoi e delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia.
- 28. I recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con targhe ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti in essi contenuti. I recipienti devono essere provvisti di chiusure atte a impedire la fuori uscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione.

- 29. Siano disponibili presso i locali adibiti allo stoccaggio ed al trattamento, dispositivi antincendio di primo intervento, fatte salve le disposizioni in materia prescritte dai Vigili del Fuoco.
- 30. Sia garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e dalle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione, e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto; sia inoltre possibile reperire, in qualsiasi momento, un responsabile tecnico.
- 31. In caso di modifiche all'attività svolta rispetto a quanto autorizzato, sostituzione del tecnico responsabile dell'impianto, variazione del nome o ragione sociale, cessione dell'azienda, ecc., l'istante deve darne preventiva comunicazione in carta legale e mediante raccomandata r.r., salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione Provinciale, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni.
- 32. L'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (**non inferiore a 30 giorni**) e mediante lettere a raccomandata r.r., la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; in merito è fatto obbligo al richiedente di provvedere entro la suddetta data allo smaltimento di tutto il materiale presente presso l'insediamento; l'istante dovrà altresì provvedere alla bonifica delle aree e delle strutture fisse interessate dall'attività di trattamento e relativo stoccaggio, secondo un **piano di dismissione** che prenda atto delle eventuali variazioni dell'attività: tale piano dovrà tener conto delle varianti intervenute ed essere inoltrato **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente atto autorizzatorio; il piano dovrà essere inoltre aggiornato contestualmente alle comunicazioni relative alle variazioni dell'attività di cui al precedente punto e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio.
- 33. Parimenti, e negli stessi termini del piano di bonifica/dismissione di cui al punto precedente, dovrà essere trasmesso un **piano di emergenza ambientale** che tenga conto delle varianti intercorse; anch'esso, analogamente al piano di bonifica di cui al precedente punto, dovrà essere aggiornato in caso di variazioni dell'attività.
- 34. **Entro 60 giorni** dal ricevimento del presente atto, pena la sospensione dell'autorizzazione, dovranno essere presentate idonee **garanzie finanziarie**, in conformità con le disposizioni vigenti.